



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

Ordinanza n. 46 del 23/07/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE MISURE TEMPORANEE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il benessere e la salute degli animali d'affezione sono tutelati dalla normativa europea, nazionale e regionale e costituiscono valori di rilevante interesse pubblico;
- le temperature particolarmente elevate che interessano il territorio comunale durante la stagione estiva possono compromettere gravemente il benessere psicofisico e le condizioni di salute degli animali d'affezione, soprattutto quando gli stessi siano esposti direttamente e per periodi prolungati ai raggi solari o siano collocati in ambienti privi di ombra, ventilazione e acqua;
- le condizioni di caldo intenso possono risultare particolarmente pericolose per gli animali anziani, i cuccioli, gli animali malati, debilitati o affetti da patologie cardiache o respiratorie;
- l'Amministrazione comunale intende promuovere comportamenti responsabili da parte dei proprietari, possessori e detentori di animali d'affezione, al fine di prevenire condizioni di sofferenza, maltrattamento, disidratazione o colpo di calore;

CONSIDERATO CHE:

- l'esposizione degli animali a temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, può costituire un grave rischio per la loro salute e, nei casi più gravi, comprometterne la sopravvivenza;
- la permanenza degli animali all'interno di veicoli in sosta, anche con i finestrini parzialmente aperti o con il veicolo parcheggiato all'ombra, può determinare in pochi minuti un pericoloso e repentino aumento della temperatura interna;

- l'esercizio fisico intenso e le lunghe passeggiate nelle ore più calde possono provocare ipertermia, disidratazione, ustioni ai cuscinetti plantari e ulteriori condizioni di grave sofferenza;
- si rende pertanto necessario adottare specifiche misure preventive, temporanee e urgenti, finalizzate a tutelare la salute e il benessere degli animali d'affezione presenti nel territorio comunale;

RITENUTO:

necessario e urgente intervenire mediante l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, valido per l'intera stagione estiva e comunque per tutto il periodo di persistenza delle elevate temperature;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e alla tutela della salute animale;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e ulteriori disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali;
- la Legge Regionale della Puglia 7 febbraio 2020, n. 2, recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";
- il Regolamento Regionale della Puglia 19 dicembre 2023, n. 14, attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale n. 2/2020;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice penale;
- il Regolamento comunale di Polizia Locale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di animali d'affezione presenti nel territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2026, e comunque sino al perdurare delle condizioni climatiche caratterizzate da temperature particolarmente elevate, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. È vietato detenere o lasciare gli animali esposti direttamente e per periodi prolungati ai raggi solari, in luoghi non idonei a proteggerli dalla calura o privi di adeguati spazi ombreggiati, ripari e ventilazione.
2. È fatto obbligo di garantire agli animali una quantità sufficiente e costantemente disponibile di acqua fresca e pulita, collocata in recipienti stabili, puliti e protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari.
3. È vietato lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta o parcheggiati, anche per brevi periodi, anche qualora i finestrini siano parzialmente aperti o il veicolo sia collocato all'ombra, qualora le condizioni climatiche possano arrecare pregiudizio alla salute o al benessere dell'animale.
4. In ogni caso, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 è vietato lasciare animali all'interno di autoveicoli in sosta o parcheggiati, anche con i finestrini parzialmente aperti e anche per brevi periodi.

5. È vietato sottoporre gli animali d'affezione ad attività fisiche intense, allenamenti, corse o lunghe passeggiate tra le ore 11:00 e le ore 18:00, fatto salvo il tempo strettamente necessario all'espletamento delle normali esigenze fisiologiche.
6. Durante le uscite, i proprietari e i detentori sono tenuti a valutare preventivamente la temperatura della pavimentazione stradale e a evitare superfici eccessivamente calde che possano provocare ustioni o lesioni alle zampe degli animali.
7. È vietato detenere o lasciare animali su balconi, terrazzi, cortili, recinti, giardini, aree esterne o altri spazi privi di adeguata ombreggiatura, riparo, ventilazione e disponibilità di acqua fresca e pulita.
8. È vietato tenere gli animali legati o comunque impossibilitati a raggiungere autonomamente una zona ombreggiata, ventilata e provvista di acqua.
9. I proprietari, possessori e detentori sono tenuti ad adottare ogni misura utile a prevenire colpi di calore, disidratazione, ipertermia, ustioni e ogni altra situazione di sofferenza o pericolo per la salute dell'animale.
10. In presenza di sintomi riconducibili a colpo di calore, quali respirazione affannosa, forte salivazione, debolezza, difficoltà motorie, tremori, vomito, alterazione dello stato di coscienza o temperatura corporea elevata, il proprietario o detentore è tenuto ad attivarsi immediatamente, contattando un medico veterinario e adottando le prime misure di raffreddamento compatibili con le condizioni dell'animale.

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia;
- la diffusione del provvedimento attraverso i canali istituzionali dell'Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
 - al Comando di Polizia Locale di Manfredonia;
 - al Comando Compagnia Carabinieri di Manfredonia;
 - al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Manfredonia;
 - al Comando della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia;
 - al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario dell'ASL Foggia;
 - al Servizio Randagismo e Tutela degli Animali del Comune di Manfredonia;
 - alle associazioni di protezione animale operanti sul territorio comunale.

DEMANDA

alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia e agli altri organi preposti alla vigilanza e al controllo del territorio, ciascuno per quanto di propria competenza, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **da euro 25,00 a euro 500,00**.

Restano ferme le ulteriori sanzioni e conseguenze previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di tutela degli animali, nonché l'applicazione delle disposizioni del Codice penale qualora il comportamento accertato integri una fattispecie penalmente rilevante.

Gli organi accertatori provvederanno, ove necessario, ad adottare o richiedere ogni ulteriore misura urgente finalizzata a sottrarre l'animale a una situazione di pericolo, sofferenza o maltrattamento, informando le autorità competenti.

INVITA

la cittadinanza a segnalare tempestivamente alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine eventuali situazioni nelle quali animali siano lasciati all'interno di veicoli, esposti al sole, privi di acqua o comunque detenuti in condizioni incompatibili con il loro benessere e la loro salute.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento;

oppure, in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento,

nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO

dott. Domenico la Marva

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LA MARCA DOMENICO in data 23/07/2026